

Cosa prevede l'ACN stralcio sui tamponi rapidi negli studi medici di medicina generale?

Dopo la firma, solo da parte di un sindacato, dell' ACN stralcio sui tamponi rapidi e la diagnostica di primo livello facciamo chiarezza! Chi era presente alla riunione del 28 ottobre 2020 presso la SISAC è al corrente che l'obbligo per l'effettuazione dei tamponi negli studi di MMG nell'accordo c'è ed è chiaro.

Il Sindacato Medici Italiani ha chiesto, in quella sede, di inserire la parola "volontarietà" nell'accordo. La parte pubblica ha rifiutato ed ha affermato di non avere il mandato del comitato di settore (la parte politica cui SISAC fa riferimento e da cui riceve il mandato operativo di concludere gli accordi).

Il SMI ritiene che la tutela dei colleghi più fragili, delle colleghe in gravidanza, di quelli malati e in prossimità della pensione, non sia in contrasto con la facoltà da parte degli MMG di tamponare i cittadini italiani purché liberi di decidere tempi e modi di collaborazione con lo Stato.

In particolare sottolineiamo che i tamponi non possono essere effettuati negli studi privati dei MGG in quanto strutture non idonee, non dotate di entrate e uscite diversificate e con spazi in comune con privati condomini.

La nostra disponibilità volontaria, è a disposizione, invece, nell'effettuare tamponi in strutture pubbliche con spazi adeguati e con tutte le prescrizioni di sicurezza.

Nel merito l'accordo stralcio prevede:

***All'articolo 3 comma 1 :**

Per evitare che l'attività di indagine epidemiologica con il tracciamento dei contatti (*contact tracing*) e l'accertamento diagnostico per l'identificazione rapida dei focolai, l'isolamento dei casi e l'applicazione delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica **è disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale** per il rafforzamento del servizio esclusivamente **per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi** o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia.

***Al comma 2 dello stesso articolo è scritto:**

Per il periodo dell'epidemia influenzale sul territorio nazionale, come definita dalle disposizioni di legge, **i medici di assistenza primaria integrano** tra i loro compiti di cui all'articolo 13-bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, **le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi** o di altro test di sovrapponibile capacità

diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia, di concerto ed in collaborazione con i Dipartimenti di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione.

***Al comma 3 dello stesso articolo poi rimanda agli AAIIRR la definizione degli obblighi**

Le Regioni, nell'ambito degli AAIIRR:

- possono prevedere il coinvolgimento nell'effettuazione dei predetti tamponi dei medici di continuità assistenziale, dei medici di medicina dei servizi, dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale, inclusi gli incaricati di attività territoriali programmate di cui alla norma finale n. 15 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., al fine di integrare eventuali situazioni di disagio;

- **organizzano**, concordando per la parte di interesse dei medici di medicina generale con le rappresentanze di categoria degli stessi, **l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi**, o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie, che si rendesse disponibile dall'Azienda/Agenzia, nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria);

***Va segnalata una norma di salvaguardia all' articolo 4 comma 9**

In assenza dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici) forniti ai sensi del precedente comma 5 per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, il medico non è tenuto ai compiti del presente articolo e il conseguente rifiuto non corrisponde ad omissione, né è motivo per l'attivazione di procedura di contestazione disciplinare.

Contatta il Sindacato Medici Italiani, sede nazionale, Via Livorno, 36 - 00162 Roma [segreteria@sindicatomedicitaliani.it](mailto:segreteria@ sindacatomedicitaliani.it) Tel. 06.442.541.60 - 06.442.541.68 o i nostri referenti regionali che sono indicati sul nostro sito. <http://sindicatomedicitaliani.it/>

